



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO

Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Giuridiche – nella persona del suo Direttore pro-tempore professore Francesco Fasolino nato a Salerno il 26 febbraio 1969– C.F. FSLFNC69B26H703E, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della medesima Struttura e a ciò autorizzato;

E

Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Sociali – DiSS (c.f. 94045260711 - P. I.V.A 03016180717) nella persona della Direttrice pro tempore Prof.ssa Carmela Robustella, codice fiscale RBSCML75B57H926L, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 17.02.1975 domiciliata per la carica presso la sede della Struttura la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura e a ciò autorizzato,

Premesso che

- la mission dell'Università degli Studi di Salerno, sulla base delle indicazioni statutarie, è quella di svolgere attività di ricerca e formazione di qualità, al fine di creare, arricchire e, al contempo, rendere disponibile il patrimonio scientifico e culturale sviluppato attraverso studi e ricerche a servizio degli studenti, delle imprese, delle istituzioni e, più in generale, dell'intera collettività attraverso un continuo e proficuo confronto con i Portatori di Interesse e in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- l’Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l’art. 15 della legge 241/90 così recita: “.... Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
- i Dipartimenti nell’esercizio della funzione di Terza Missione sono impegnati, in affiancamento alle tradizionali missioni di insegnamento e di ricerca, nella promozione di iniziative e attività in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare il proprio ruolo sul territorio attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze mediante l’interazione diretta con la

società;

- i Dipartimenti perseguono il fine di ampliare e innovare le attività di competenza anche al fine, di collaborare con soggetti della società civile;
- le relazioni internazionali, le attività di ricerca e la cooperazione culturale e accademica costituiscono ambiti fondamentali di formazione e ricerca all'interno dei dipartimenti;
- la presente collaborazione tra i dipartimenti è necessaria e funzionale ad un efficace trasferimento dell'innovazione ed è strategica favorire l'impatto sociale della ricerca, della formazione e della cooperazione in modo da garantire le ricadute positive dell'investimento in conoscenza;
- la creazione di occasioni di studio, approfondimento, ricerca, confronto e dibattito in settori strategici di reciproco interesse, fra Università risulta finalizzate ad una virtuosa interazione fra studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari, può offrire nuove opportunità di vantaggi competitivi e allo stesso tempo permette all'università nuove e concrete opportunità di ricerca oltre che di reperimento di risorse;
- presso i Dipartimenti sono svolte attività di ricerca, didattica, formazione e consulenze in ordine all'impatto della riforma del Terzo settore sul settore delle organizzazioni no profit e della cooperazione internazionale;
- si configura, pertanto, un interesse scientifico diretto dei due Enti allo svolgimento delle richiamate attività e, più in generale, ad uno studio sul tema delle organizzazioni no profit e sulla cooperazione internazionale;
- i dipartimenti, hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore e sono, altresì, consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di studio, ricerca e confronto;
- è comune interesse delle due parti formalizzare e sviluppare una collaborazione scientifica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra, per il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate.

Tutto ciò premesso

l'Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Sociali – DiSS , di seguito denominate anche “Dipartimenti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Dipartimenti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a creare la cabina di regia al fine di:

- organizzare incontri, workshop, seminari, convegni su tematiche legate alla pace, ai diritti umani, ai fenomeni migratori, all'accoglienza, all'integrazione alla cittadinanza attiva e al contrasto delle disuguaglianze e della marginalità sociale;
- promuovere e svolgere ricerche scientifiche sulle suddette tematiche, anche attraverso l'elaborazione di proposte progettuali utili a concorrere a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere e svolgere ricerche scientifiche e attività di interscambio accademico fra ricercatori e ricercatrici, in Europa e in altri paesi, impegnati sulle suddette tematiche;
- favorire la mobilità di docenti nell'ambito di progetti formativi concordati;
- incoraggiare la partecipazione ad azioni comuni, quali: programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni; proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di progetti di ricerca e/o formazione; elaborazione di percorsi formativi comuni.

Collaborare in un'ottica di partnership alla realizzazione di ricerca e formazione sui temi innanzi riportati, con particolare riguardo alle organizzazioni no profit ed al settore della cooperazione internazionale, che rientrino nei programmi di attività di rispettivo interesse.

A tal fine, i Dipartimenti dispongono di professori, ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca con competenze specifiche in tutti i settori scientifici e disciplinari, con particolare riguardo alle organizzazioni no profit ed al settore della cooperazione internazionale, che rientrino nei programmi di attività di rispettivo interesse, per costituire un gruppo di esperti preposto allo svolgimento della ricerca di cui al comma 1.

I Dipartimenti si impegnano a svolgere il programma comune sui temi di rilevanza, nazionale, europea e internazionale, per la predisposizione di progetti FAMI e dei progetti di Cooperazione Internazionale per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal momento della firma del presente atto.

Articolo 2 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra i Dipartimenti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 36/2023.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo – 3 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, i Dipartimenti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Art. 4– Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, i Dipartimenti designano, ciascuno, uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per il Dipartimento di Scienze Sociali la referente è la prof.ssa Francesca Scionti. Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche il referente è il prof. Salvatore Farace. Al fine di facilitare la collaborazione oggetto della presente convenzione e di individuare con tempestività le possibili azioni da sviluppare, le Parti attivano una struttura di coordinamento composta dai rappresentanti di ciascuna Parte alle attività oggetto della presente convenzione potranno partecipare – alla totalità delle stesse o

per singoli eventuali progetti futuri – altri soggetti pubblici e privati, purché siano in grado di contribuire o agevolare il raggiungimento degli obiettivi, anche tramite l’apporto di risorse finanziarie utili a sostenere singoli progetti. Nel caso in cui soggetti terzi aderiscano alla totalità della convenzione, essi entreranno a far parte della struttura di coordinamento con un loro rappresentante. Il coinvolgimento di altri soggetti nell’accordo avverrà, comunque, d’intesa tra le Parti.

Le attività di ricerca, formazione saranno svolte presso i Dipartimenti

Art. 5– Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università.

Art. 6 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione che, se non avviene contestualmente, è la data di apposizione dell’ultima firma. Si intenderà tacitamente risolta alla scadenza fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata, la sua proroga.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento. Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca. Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Art. 10 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro del Dipartimento di Scienze Sociali assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Dipartimento di Scienze Giuridiche ospitati nei locali del Dipartimento di Scienze Sociali.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 11 – Coperture assicurative

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento dei lavori.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 12 - Clausola di riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità ad esso strettamente connesse, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le normative sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso

o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto

Art. 13– Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 14 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Salerno.

Art. 15 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, _____

Prof. Francesco Fasolino
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)

Prof. ssa Carmela Robustella
Direttore del Dipartimento di Scienze
Sociali

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

*Firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs 82/2005*